

Sistri: ancora rinvio - al 31 dicembre 2018

Con la legge di Bilancio 2018 arriva la proroga, al 2019, per la piena entrata in vigore del SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Il rinvio si è reso necessario per dare maggiore certezza alle imprese del settore in attesa della decisione del TAR sul ricorso presentato contro l'affidamento in concessione del servizio. In particolare, viene prorogato di un altro anno sia il "doppio binario", il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI, sia la moratoria delle nuove sanzioni, nonché il termine finale di efficacia del contratto con la società concessionaria del sistema.

Rifiuti, approvato emendamento alla Legge di Bilancio 2018 che riguarda il Sistri: niente sanzioni per il prossimo anno, entrata in vigore rinviata al 31 dicembre 2018. Disponibile il Dossier della Camera aggiornato al 21 dicembre con tutti gli emendamenti approvati al DDL Bilancio 2018

Ennesima proroga, per la piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che slitta al 31 dicembre 2018. Di conseguenza per tutto il 2018 non si applicheranno le relative sanzioni, fatta eccezione per quelle che riguardano l'omissione dell'iscrizione al sistema e il conseguente pagamento del contributo.

Lo stabilisce un emendamento approvato, in data 19 dicembre, alla Legge di Bilancio 2018 (AC-4768 A), che verrà votata presumibilmente domani (venerdì 22) dalla Camera e approvata in via definitiva dal Senato non prima di sabato 23. Segnaliamo, in merito, il Dossier della Camera n. 642/5 con tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio.

L'emendamento, inoltre, inserisce l'art. 194-bis nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/06) finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di Sistri.

Le novità

Nello specifico, viene modificato il comma 3-bis dell'art. 11 del decreto-legge 101/2013 al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'art. 11 del decreto-legge 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del d.lgs.152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).

Semplificazioni

Tra le semplificazioni contenute nel nuovo art.194-bis del Codice dell'Ambiente, segnaliamo quelle che puntano a:

- prevedere l'adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, di cui agli artt.190 e 193 del Codice dell'Ambiente, anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs.82/2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati;
- consentire la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'art. 193, anche mediante posta elettronica certificata;
- prevedere l'applicazione al contributo di iscrizione al SISTRI, di cui all'art.7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all'art. 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente;
- prevedere l'adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquisienza, o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI;
- prevedere l'estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione, prevista all'art. 260-bis, comma 2 del Codice dell'Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell'esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.